

Direzione Regionale dell'Emilia Romagna

Settore Persone fisiche, lavoratori

autonomi, imprese minori ed enti non commerciali

Ufficio Consulenza

GOLDEN GROUP SRL
VIA DELLA MERCANZIA
149/157 BLOCCO
40050 ARGELATO (BO)
studi.goldengroup@legalmail.it

OGGETTO: *Interpello n. 909-1274/2020*
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212
GOLDEN GROUP SRL
Codice Fiscale 03383331208 Partita IVA 03383331208
Istanza presentata il 10/11/2020

Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente

QUESITO

La società GOLDEN GROUP S.R.L. è una media impresa ai sensi del Regolamento 651/2014, esercente attività di consulenza imprenditoriale, Codice ATECORI 2007 70.22.09 - "Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale". La società effettuerà entro l'anno 2020 un investimento in attrezzature, hardware e software da destinare ad una nuova sede operativa già individuata ed ubicata a Bari (BA).

In particolare, l'azienda intende acquistare un software applicativo dal costo di 30.000 euro, che offre una suite integrata di potenti strumenti di progettazione e organizzazione del lavoro, che consentono il lavoro collaborativo a distanza e la gestione di una grande quantità di dati. Tale programma informatico sarà utilizzato esclusivamente per la suddetta sede e sarà iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale dell'impresa.

Il programma d'investimenti ammonterà complessivamente a circa 45.000 euro, di cui 8.000 euro per hardware e 7.000 euro per altre attrezzature, tutti i beni saranno strumentali all'attività e nuovi di fabbrica.

La società in relazione a detto intervento, rientrante tra i "progetti di investimento iniziale" ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014, intende fruire del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno di cui alla L. 208/2015.

Disposizioni di legge di cui si chiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione

L'art. 1 comma 99 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 individua la tipologia di investimenti per i quali è possibile usufruire dell'agevolazione ed espressamente specifica che sono agevolabili gli investimenti relativi all'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Le circolari n. 34/E del 3 agosto 2016 e n. 12/E del 13 aprile 2017, interpretative della richiamata disciplina agevolativa, non fanno alcun riferimento all'ammissibilità delle spese per l'acquisto di immobilizzazioni immateriali o di software applicativi. In particolare, la circolare n. 34/E richiamando il suddetto comma 99 della L. 208/2015 precisa che "*pertanto, risultano agevolabili gli investimenti - in macchinari, impianti e attrezzature varie*". La medesima circolare n. 34/E/2016, tuttavia, rinvia, "per quanto

compatibile e per quanto in questa sede non espressamente trattato", alle istruzioni impartite con la circolare n. 38/E dell'11 aprile 2008, in relazione all'analogo credito d'imposta per acquisizioni di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate (Articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

La circolare n. 38/E/2008 al paragrafo 1.5 - Oggetto dell'Agevolazione definisce agevolabili esclusivamente beni, materiali ed immateriali ammortizzabili, a norma degli articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR.

In particolare, delimita l'ambito beni agevolabili alle seguenti categorie:

- macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'art. 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali;
- programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
- brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva.

Con specifico riferimento all'ammissibilità all'agevolazione dei beni immateriali la detta circolare definisce i seguenti requisiti: 1) devono essere utilizzate esclusivamente presso la struttura produttiva beneficiaria degli aiuti, 2) deve trattarsi di beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 103 del TUIR, 3) devono essere acquistati a prezzi di mercato da terzi, 4) figurare nell'attivo dell'impresa, 5) permanere nella struttura produttiva beneficiaria degli aiuti per un periodo di almeno cinque anni.

Inoltre, precisa che sono agevolabili, limitatamente alle PMI, le acquisizioni di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa nella misura in cui i medesimi programmi siano riferibili a "trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche".

Il modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'art. 1 commi 98-108 della L. 208/2015 approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2017, come modificato con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017 e del 09 agosto 2019, alla Sezione III - Elenco dei beni strumentali presenta al rigo B.26 tra i beni agevolabili *"Hardware e software, anche basati su piattaforme cloud computing, dedicati a: organizzazione ed elaborazione di ingenti quantità di dati; gestione di interfacce anche multimediali; utilizzazione di sensoristica avanzata per elaborare informazioni complesse; ottimizzazione delle elaborazioni dal punto di vista energetico e della privacy; assistenza in remoto per apparecchiature specialistiche"*.

Il comma 108 dell'art. 1 della L. 208/2015 stabilisce che una quota degli oneri annuali derivanti dal credito di imposta, relativamente alle agevolazioni concesse alle sole PMI, è agevolata a valere sulle risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel PON e nei POR delle regioni in cui si applica l'incentivo.

Per i suddetti interventi, inoltre, le amministrazioni titolari dei programmi adottano specifici provvedimenti attuativi all'interno dei quali sono definiti i criteri specifici di valutazione per l'utilizzo di risorse comunitarie, le modalità e i termini di utilizzo delle stesse, nonché, gli ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari.

Con decreto direttoriale 23 aprile 2018 è stata disciplinata la procedura di ammissione alle risorse PON con riferimento alle acquisizioni di beni strumentali nuovi effettuate a partire dal 1° marzo 2017, a seguito delle modifiche introdotte alla misura credito d'imposta dall'articolo 7-quater del decreto- legge 29 dicembre 2016, n. 243. Tale decreto trova applicazione per i progetti d'investimento delle PMI che abbiano già ricevuto l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta da parte dell'Agenzia delle entrate e stabilisce i requisiti che devono avere per poter ammessi al

PON, tra i quali in particolare, un importo degli investimenti non inferiore a 500.000 euro. I progetti che superano positivamente la verifica di ammissibilità sono sottoposti dal Ministero ad attività di valutazione relativamente alle caratteristiche di innovatività e alla coerenza con gli ambiti di specializzazione intelligente. A tal fine sono esaminate le informazioni riportate nella comunicazione, tra le quali la presenza di immobilizzazioni rientranti tra gli investimenti innovativi elencati nell'allegato n. 1, coerentemente con quanto indicato nel quadro B, sezione III, righe da B24 a B28 della comunicazione.

Al punto 3 dell'allegato 1 del decreto direttoriale 23 aprile 2018 è riportato tra gli investimenti innovativi "*Hardware e software, anche basati su piattaforme cloud computing, dedicati a: organizzazione ed elaborazione di ingenti quantità di dati; gestione di interfacce anche multimediali; utilizzazione di sensoristica avanzata per elaborare informazioni complesse; ottimizzazione delle elaborazioni dal punto di vista energetico e della privacy; assistenza in remoto per apparecchiature specialistiche*".

Infine, è precisato che per i progetti non ammessi al cofinanziamento con risorse PON resta ferma l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate a valere su risorse nazionali e le imprese beneficiarie non devono rendicontare al Ministero dello sviluppo economico le spese di acquisizione delle immobilizzazioni previste nella Comunicazione per la fruizione.

Considerata la normativa sopra richiamata che disciplina il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, l'interpellante chiede interpretazione circa i requisiti di ammissibilità da applicare in particolare alle spese per acquisto di programmi informatici.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'interpellante ritiene che il progetto d'investimento descritto, pur avendo un importo inferiore ai 500.000 euro e dunque non rispondendo ai criteri previsti dal decreto direttoriale 23 aprile 2018, rispetti tutti i requisiti per fruire del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno. In particolare, in merito alle spese per programmi informatici reputa applicabile la disciplina e i requisiti indicati dalla circolare 38/E/2008. D'altro canto il decreto direttoriale 23 aprile 2018 ammette al finanziamento delle risorse PON quei progetti innovativi che siano relativi a spese in hardware e software dedicati all'organizzazione ed elaborazione di ingenti quantità di dati, ma che abbiano già ottenuto l'autorizzazione alla fruizione, che comunque non viene meno nel caso in cui la valutazione di ammissibilità di cui al detto decreto direttoriale abbia esito negativo. Dunque, tanto l'hardware quanto il software non possono che configurare spese ammissibili al credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno a prescindere dai requisiti indicati nel decreto direttoriale 23 aprile 2018. Non indicando nulla in merito a tale aspetto le circolari interpretative 34/E/2016 e 12/E/2017 si devono reputare adottabili le istruzioni e i criteri indicati dalla circolare 38/E/2008.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Al quesito in oggetto non può essere fornita una risposta che produca gli effetti tipici dell'interpello del contribuente disciplinato dall'articolo 11 della Legge 212/2000.

Il D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, che ha riformulato la norma citata con decorrenza 1 gennaio 2016, all'articolo 5, comma 1, lettera a), dispone che sono da considerare inammissibili le istanze prive (tra l'altro) del requisito di cui alla lettera c) dell'articolo 3, comma 1, ovvero:

"la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie".

L'interpello presentato dalla contribuente è quindi inammissibile in quanto, i termini della questione vengono riportati nell'istanza in maniera generica e non vengono forniti tutti gli elementi necessari per una corretta e completa valutazione dell'investimento che si intende realizzare.

Si ritiene comunque di fornire i seguenti chiarimenti.

L'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n.208, modificato dall'articolo 7-*quater* del decreto legge 29 dicembre 2016, n.243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.18, e da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 319, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2019, n.160, introduce un credito di imposta a favore delle imprese operanti in determinati settori che, tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020, effettuano l'acquisizione di determinati beni strumentali nuovi connessi ad un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

L'agevolazione è differenziata in relazione alla dimensione aziendale e spetta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale.

L'ambito soggettivo di applicazione della misura di favore è rappresentato dai soggetti titolari di reddito d'impresa indipendentemente dalla natura giuridica assunta. Ne risultano esclusi i soggetti che operano nei settori puntualmente individuati dal comma 100 dell'articolo 1 della legge n.208 del 2015 ed i soggetti in difficoltà, secondo i criteri stabiliti dall'art.2, par.1, n.18), del Regolamento UE n.651/2014.

L'ambito oggettivo di applicazione è rappresentato dall'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie rivolti ad un progetto di investimento iniziale, come definito dal citato articolo 2 del Regolamento UE n.651/2014.

Gli investimenti agevolabili devono essere relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente ed a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente (art.2, punto 49, Regolamento UE n.651/2014).

Sono esclusi gli investimenti di mera sostituzione in quanto non possono essere mai considerati *"investimenti iniziali"* (cfr. Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (p.20), Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (p.34), Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 98/C 74/06 (p. 4.4), nonché circolari n. 38/E dell'11 aprile 2008 e n.34/E del 03 agosto 2016).

I beni agevolabili devono essere caratterizzati dal requisito della "strumentalità" e dal requisito della "novità", restando esclusi i beni a qualunque titolo già utilizzati.

Al fine di una puntuale individuazione dei beni agevolabili, indicati in maniera tassativa dalla norma (comma 99), appare necessario fare riferimento alla classificazione civilistica delle immobilizzazioni materiali.

Muovendo dall'analisi dell'articolo 2424 del codice civile, i beni agevolabili sono quelli classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale nelle voci B.II.2 (Impianti e macchinario) e B.II.3 (Attrezzature industriali e commerciali).

Come già indicato nell'istanza la circolare 38/2008, al punto "Oggetto dell'agevolazione" indica espressamente: *"Devono ritenersi agevolabili esclusivamente beni, materiali ed immateriali ammortizzabili, a norma degli articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR."*

In particolare, il comma 273 della legge finanziaria restringe l'ambito dei beni agevolabili alle seguenti categorie:

- *"macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'art. 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 271"* [comma 273, lettera a)];

- *"programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese"* [comma 273, lettera b)];

- *"brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta"* [comma 273, lettera c)] .

Considerato che la disposizione in questione deve considerarsi tassativa, restano esclusi dall'agevolazione tutti i beni classificabili in voci di bilancio diverse da quelle indicate nella norma agevolativa, compresi gli immobili e gli autoveicoli...."

La stessa Circolare, con specifico riferimento all'ammissibilità all'agevolazione dei beni immateriali definisce i seguenti requisiti: 1) devono essere utilizzate esclusivamente presso la struttura produttiva beneficiaria degli aiuti, 2) deve trattarsi di beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 103 del TUIR, 3) devono essere acquistati a prezzi di mercato da terzi, 4) figurare nell'attivo dell'impresa, 5) permanere nella struttura produttiva beneficiaria degli aiuti per un periodo di almeno cinque anni.

Inoltre, precisa che sono agevolabili, limitatamente alle PMI, le acquisizioni di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa nella misura in cui i medesimi programmi siano riferibili a "trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche.

Nell'istanza la società indica, in ordine alla tipologia dell'investimento da

realizzare, esclusivamente che " intende acquistare un software applicativo dal costo di 30.000 euro, che offre una suite integrata di potenti strumenti di progettazione e organizzazione del lavoro, che consentono il lavoro collaborativo a distanza e la gestione di una grande quantità di dati. Tale programma informatico sarà utilizzato esclusivamente per la suddetta sede e sarà iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale dell'impresa.

Il programma d'investimenti ammonterà complessivamente a circa 45.000 euro, di cui 8.000 euro per hardware e 7.000 euro per altre attrezzature, tutti i beni saranno strumentali all'attività e nuovi di fabbrica". Tanto premesso, fermo restando l'inammissibilità dell'istanza, si è del parere che qualora l'investimento oggetto dell'istanza sia conforme alle indicazioni sopra espresse, lo stesso potrà accedere alla agevolazione in esame.

**Il Capo Ufficio
Firma su delega del Direttore Regionale,
Rossella Orlandi**

**Mario Santoro
(firmato digitalmente)**